

Revisione del diritto della società anonima: tra nuovi obblighi e più flessibilità

Alcuni aspetti essenziali della revisione prossima all'entrata in vigore



Matteo Brunone
MLaw, Università di Lucerna



Daniel Mitric
BLaw, Università di Lucerna

Il 19 giugno 2020, dopo decenni di lavori preparatori, il Parlamento ha adottato la "grande" revisione del diritto societario. Nel novembre del 2016 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un messaggio per la modernizzazione della società anonima. Negli anni successivi e nei diversi dibattiti nelle due Camere, si è puntato a rafforzare i diritti degli azionisti e ad introdurre delle linee guida di genere per quanto riguarda i consigli d'amministrazione e la gestione delle grandi società quotate in borsa. La revisione del diritto della società anonima, alla quale non è stato interposto referendum (il termine è scaduto l'8 ottobre 2020), dovrebbe verosimilmente entrare in vigore il 1° gennaio 2022, ma non è esclusa un'entrata in vigore nella seconda metà del 2021. Sarà il Consiglio federale a stabilire la data esatta di entrata in vigore. Dopo l'entrata in vigore, poi, le società avranno due anni di tempo per apportare le dovute modifiche agli statuti. La riforma faciliterà inoltre la fondazione di società e la modifica del capitale, vi sarà dunque maggiore flessibilità nella struttura e nei dividendi. Si potrà, infatti, introdurre un margine di variazione del capitale che beneficerà di un trattamento fiscale privilegiato. Ultimo ma non meno importante, la revisione del diritto della società anonima consente di attuare a livello legislativo l'Ordinanza contro le retribuzioni abusive delle società quotate in borsa.

2. Valore nominale minimo delle azioni	799
3. Introduzione di un margine di variazione del capitale (Kapitalband).....	800
D. Nuove regole in materia di Assemblea generale e diritti degli azionisti	800
1. Diritto ai ragguagli.....	800
2. Diritto di consultazione.....	800
3. Diritto di convocazione di un'Assemblea generale straordinaria e iscrizione di oggetti all'ordine del giorno e diritto di proposta	800
4. Utilizzo delle nuove tecnologie digitali durante le assemblee degli azionisti.....	801
5. Maggiore flessibilità nell'organizzazione di un'Assemblea generale	801
V. Conclusione.....	801

I. Introduzione

Un importante progetto di legislazione della Confederazione, ormai ultimato, è indubbiamente la corposa revisione del diritto della società anonima, regolato all'interno del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) agli artt. 620 ss. CO.

La revisione è diventata una realtà effettiva dal momento che il termine di *referendum*, che era fissato all'8 ottobre 2020, è trascorso inutilizzato. Nessuna forza politica ha intrapreso la strada del *referendum*: in votazione finale il progetto di legge è stato approvato dal Consiglio nazionale con 143 voti favorevoli, 51 contrari e 4 astensioni; mentre dal Consiglio degli Stati con 37 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astensioni^[1].

In ogni caso, è doveroso sottolineare che il processo che ha portato il Consiglio federale a progettare una modernizzazione del diritto della società anonima è cominciato oltre 15 anni fa, esattamente nel dicembre del 2005^[2], poi tra la fine

[1] FF 2020 4987.

[2] Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Il Consiglio federale vuole modernizzare il diritto della società anonima, in: <https://www.bj.admin.ch>.

I. Introduzione.....	796
II. La situazione iniziale e la "necessità" di una revisione.....	797
III. Il contenuto del progetto	797
IV. Le singole novità	798
A. Trasparenza sulle remunerazioni nei CdA e nelle direzioni delle società anonime quotate in borsa (attuazione OReSA).....	798
1. Secondo il diritto vigente.....	798
2. Secondo il diritto futuro.....	798
B. Quote di genere	798
C. Maggiore flessibilità in termini di capitale azionario e dividendi.....	799
1. Capitale azionario in valuta estera.....	799

del 2007 e il 2009 era stato temporaneamente interrotto. Il Messaggio è stato, infine, sottoposto al Parlamento (il 23 novembre 2016) e accettato dalle due Camere il 19 giugno 2020, dopo anni di discussioni, proposte ed analisi nelle commissioni parlamentari[3].

Si è dunque deciso di concretizzare la modernizzazione e flessibilità ricercata imperniando l'allentamento delle disposizioni sulla costituzione e sul capitale, il rafforzamento dei diritti degli azionisti e la regolamentazione più moderata delle disposizioni in materia di retribuzioni e trasparenza. Il Consiglio federale mirava inoltre a rendere più trasparenti i flussi finanziari nel settore delle materie prime. Da ultimo, ma non per quanto riguarda l'importanza, è stata ricercata e promossa in maniera intensa l'introduzione di valori di riferimento, ossia vere e proprie quote percentuali da rispettare, per la parità dei sessi tra i vertici (nei consigli d'amministrazione) delle grandi società quotate in borsa.

La modifica del CO, e più in particolare del diritto della società anonima, in questi anni è stata spesso accostata all'iniziativa popolare federale "Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente"[4]. Il Parlamento stesso, sul suo sito ufficiale[5], cataloga insieme la documentazione importante delle commissioni, del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. In questo contributo però, verrà trattato solamente ciò che tocca il diritto della società anonima (ossia il "Disegno 1"), tralasciando la modifica richiesta a livello federale dell'art. 101a della Costituzione federale (Cost.; RS 101) per la responsabilità delle imprese. Quest'ultima è stata respinta in votazione popolare lo scorso 29 novembre[6].

Verranno analizzate le principali novità senza entrare nel merito di ogni singolo articolo nuovo o revisionato.

II. La situazione iniziale e la "necessità" di una revisione

Come detto, non è da poco che si è presentata una necessità di modernizzare il diritto della società anonima. Già nel dicembre del 2007, il Consiglio federale aveva approvato un disegno di revisione del diritto contabile che tangeva chiaramente anche la società anonima[7]. Tra gli obiettivi perseguiti, che riguardavano soprattutto la società anonima (SA), vi erano

[ch/ejpd/it/home/attualita/news/2016/2016-11-232.html](https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/325.pdf) (consultato il 10.12.2020).

[3] Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), n. 16.077, del 23 novembre 2016, in: FF 2017 325, <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/325.pdf> (consultato il 10.12.2020) (cit.: Messaggio modifica CO).

[4] Il testo dell'iniziativa è disponibile al seguente link: <https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis462t.html> (consultato il 10.12.2020).

[5] L'iter dell'oggetto parlamentare 16.077, CO. Diritto della società anonima, è disponibile al seguente link: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20160077> (consultato il 10.12.2020).

[6] Decreto federale concernente l'iniziativa popolare "Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente", del 19 giugno 2020, in: FF 2020 4921. Si veda: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20201129/iniziativa-popolare-per-imprese-responsabili-a-tutela-dell-essere-umano-e-dell-ambiente.html> (consultato il 10.12.2020).

[7] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 327.

l'ammodernamento dell'Assemblea generale, il rafforzamento del governo d'impresa e l'estensione del margine di manovra delle società nel definire la struttura del proprio capitale.

Nell'introduzione all'articolo si è visto che il processo legislativo era stato temporaneamente interrotto alla fine della prima decade del 2000. Il motivo è da ricondurre al fatto che questa revisione è appunto frutto di un lavoro che si è svolto su più livelli, mettendo insieme le volontà e richieste popolari, con il lavoro delle due Camere federali a Berna. Infatti, un importante ruolo per lo sviluppo del testo di legge finale è proprio un'iniziativa popolare: quella "contro le retribuzioni abusive".

Con il chiaro obiettivo di, tra gli altri, rafforzare i diritti degli azionisti delle società quotate in borsa e vietare determinati tipi di retribuzione, l'iniziativa ha modificato il corso dei lavori legislativi. Accettata da Popolo e Cantoni il 3 marzo 2013, si può dire che l'aggiunta del cpv. 3 all'art. 95 Cost. ha, dunque, rallentato il processo legislativo e ha fatto in modo che i vari progetti (diritto contabile e società anonima su tutti) venissero analizzati in maniera coordinata[8].

Altrettanto fondamentale è stata quindi l'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA; RS 221.331), entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Si può affermare che il Messaggio finale che concerne tutto l'apparato del diritto societario, traspone e rafforza le disposizioni dell'OReSA nel disegno più generico per la SA. Sono state tenute in considerazione le volontà di Popolo e Cantoni derivanti dalla votazione popolare del 3 marzo 2013, tra cui il non ammettere i premi d'assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario comprovabile e le indennità per divieti di concorrenza non giustificati dall'uso commerciale. Questa riforma rappresenta quindi, come anche affermato dal Consiglio federale, un passo ulteriore verso l'attuazione a livello di legge in senso formale dell'art. 95 cpv. 3 Cost.[9]

III. Il contenuto del progetto

Il disegno di legge presentato dal Consiglio federale, il 23 settembre 2016, ha ripreso gli elementi cardine dei precedenti disegni e dibattiti. Tra questi vi sono la tutela delle minoranze, la flessibilità e la liberalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione e capitale, l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici nell'Assemblea generale e il miglioramento del governo d'impresa[10].

Tralasciando il diritto contabile, volutamente trattato in sede separata anche dal Parlamento, si è tentato di presentare un progetto di legge che tendesse ad armonizzare le disposizioni già in vigore con le necessità che Popolo, commissioni parlamentari e, indirettamente, lo sviluppo economico-finanziario hanno posto sotto la lente d'ingrandimento.

[8] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 327.

[9] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 345.

[10] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 327 s.

I primi obiettivi erano quelli di rielaborare le norme sulle azioni proprie e le riserve, con l'obiettivo di equilibrare e armonizzare il quadro giuridico azionario. Inoltre, sempre per quanto riguarda il capitale azionario, il progetto prevedeva che non deve più essere obbligatoriamente costituito in franchi svizzeri (CHF). Come detto precedentemente, il disegno ha trasposto buona parte dell'OReSA, e non solo a livello di CO, ma anche di Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) e Codice penale (CP; RS 311.0).

Oltre a questi ambiti, nel disegno si sono ramificati altri temi, tra cui la definizione di vere e proprie percentuali di rappresentanza per ambo i sessi in seno al Consiglio d'amministrazione (CdA) e alla direzione delle grandi società quotate in borsa. Questa è una concretizzazione dell'art. 8 cpv. 3 Cost. Inoltre, dando importanza ed ascolto a diversi interventi parlamentari e al dibattito politico e pubblico più generale degli ultimi anni, sono state proposte disposizioni per incoraggiare le imprese ad adottare tempestivamente le necessarie misure di risanamento. In questo contesto viene data grande rilevanza alla liquidità. Se le condizioni sono semplici, le società anonime, le società a garanzia limitata e le cooperative potranno essere costituite, sciolte e cancellate dal registro di commercio senza ricorrere a un pubblico ufficiale. Inoltre, è prevista la possibilità di sottoporre ad arbitrato le controversie in materia di diritto della società anonima^[11].

IV. Le singole novità

A. Trasparenza sulle remunerazioni nei CdA e nelle direzioni delle società anonime quotate in borsa (attuazione OReSA)

1. Secondo il diritto vigente

Le società quotate in borsa sono, generalmente, soggette a controlli di trasparenza più severi e, inoltre, a maggiori obblighi rispetto alle altre società anonime. Il motivo principale è la protezione della piazza finanziaria svizzera ed una conduzione sostenibile delle imprese che si impegna a seguire i principi di trasparenza ed efficacia. Da qui il concetto di "corporate governance", ossia governo d'impresa, che torna applicabile anche alle società non quotate, con l'obiettivo finale di trovare il giusto equilibrio affinché la conduzione aziendale sia il più trasparente ed efficace possibile.

A dimostrazione di questa ricerca di maggiore trasparenza nella contabilità, in questo ambito le società quotate in borsa devono adempiere requisiti più stringenti, come statuisce d'altronde l'OReSA. Per quanto attiene la regolamentazione delle società non quotate, esse seguono principalmente le disposizioni del CO.

Quando si parla di obblighi di trasparenza, non si può fare a meno di pensare alla retribuzione che viene corrisposta all'interno di una società anonima. In Svizzera, le remunerazioni molto elevate concesse ai membri del CdA e ai dirigenti di grandi società sono sotto l'occhio dell'opinione pubblica.

L'iniziativa popolare federale "contro le retribuzioni abusive" è stata presentata il 26 febbraio 2008 e cinque anni dopo, il 3 marzo 2013, è stata sottoposta al voto del Popolo. In questo caso, il Popolo, che ha ritenuto necessario trovare una soluzione al problema delle "retribuzioni abusive", ha inviato un segnale forte alla politica istituzionale e aziendale: l'iniziativa è stata adottata da un notevole 68% della popolazione e, non meno importante, è stata accettata da tutti i Cantoni. Conformemente alle disposizioni transitorie dell'art. 95 cpv. 3 Cost., il Consiglio federale ha emanato, entro un anno dall'adozione dell'iniziativa popolare, la necessaria ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA), la quale è entrata in vigore il 1° gennaio 2014. La OReSA si applica alle società anonime le cui azioni sono quotate in borsa e ha la precedenza sulle disposizioni contrastanti del CO^[12].

2. Secondo il diritto futuro

Con la riforma del diritto della società anonima, la maggior parte delle norme già presenti nella OReSA sono state riprese. Un esempio si può identificare con l'art. 14 OReSA, trasportato, con questa riforma, nell'art. 734 nuovo CO (nCO). Inoltre, il catalogo delle retribuzioni vietate verrà ulteriormente ampliato. In futuro, secondo il nuovo diritto, saranno espressamente vietate anche le seguenti retribuzioni:

- indennità per un divieto di concorrenza che supera la media delle retribuzioni dei tre ultimi esercizi o quelle per un divieto di concorrenza che non è giustificato dall'uso commerciale (art. 735c cifra 2 nCO);
- le retribuzioni non usuali sul mercato per un'attività precedentemente svolta in veste di organo della società (art. 735c cifra 3 nCO)^[13];
- le indennità di assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario comprovabile (art. 735c cifra 4 nCO).

Le retribuzioni del CdA sono misurate secondo i seguenti principi e criteri: (i) alla luce delle prestazioni personali del membro del CdA, sia all'interno che all'esterno del CdA; (ii) con riferimento alla funzione svolta all'interno del CdA (sia come Presidente oppure come delegato del CdA); (iii) si tiene conto del rischio associato all'esercizio della funzione (ad es., sia la responsabilità personale che la reputazione all'interno dell'azienda); (iv) come ulteriore criterio vengono presi in considerazione anche i "costi di compensazione" (variabili a seconda della posizione di mercato), vale a dire il reddito possibile o il mancato guadagno che il membro del CdA avrebbe percepito senza assumere il mandato^[14].

^[12] Per maggiori informazioni si veda: <https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis348.html> (consultato il 10.12.2020).

^[13] Ex art. 14 cpv. 1 n. 4 OReSA questo tipo di retribuzioni deve essere o pubblico.

^[14] PETER BÖCKLI, Aktienrecht, 4^a ed., Zurigo 2009, N 240 s. ad § 13; HANS-UELI VOGT, in: Rolf Watter/Hans-Ueli Vogt (a cura di), Obligationenrecht II. Basler Kommentar, Art. 530-964 OR (Art. 1-6 SchlIT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH), 5^a ed., Basilea 2016, N 23 ad art. 677 CO; cfr. anche ROLF WATTER/ROTH PELLANDA, in: Watter/Vogt (nota 13), N 48 ad art. 716a CO.

^[11] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 327 s.

In termini di diritto tributario e a differenza della distribuzione delle *tantièmes* ai sensi dell'art. 677 CO, la costellazione del pagamento di un onorario del CdA cambia solo a livello di imposizione fiscale, in quanto gli onorari del CdA possono essere dedotti come spese aziendali, il che porta a uno sgravio fiscale per la società anonima (ma non ad uno sgravio per la singola persona fisica, poiché questo verrà imposto come reddito)[15].

B. Quote di genere[16]

Sull'onda di questa revisione in cui una società anonima si vedrà confrontata con nuove responsabilità ed incombenze, ma soprattutto con la ricerca, a tratti affannosa, di ottemperare tutte le nuove realtà imposte da ampi principi di *corporate governance* e *corporate social responsibility*, il tema delle quote rosa o quote di genere – inteso come una presenza di genere femminile sia negli organi dirigenziali delle SA quotate, sia in quelle meno esposte – gioca un ruolo cardine. A livello europeo, si è cominciato oltre dieci anni fa con il progetto "Women on Board Directive" in cui si prevedeva con delle direttive mirate, di raggiungere in tutta l'Unione europea (UE), società anonime con il 40% di donne nel loro CdA. Ad oggi, quest'iniziativa, che avrebbe rappresentato un'importante innovazione nelle *soft law* europee è rimasta bloccata nel pantano burocratico: troppi Stati dell'UE si sono opposti al concetto di fondo.

A livello svizzero, nel 2012 la parlamentare *Susanne Leutenegger Oberholzer* (PS, consigliera nazionale per Basilea Campagna), ha proposto un'iniziativa simile, poi comunque stralciata. Due anni dopo anche *Economiesuisse* ha preso posizione nel suo "Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance"[17], osservando che la scarsa presenza di donne in posizioni di rilievo per quanto riguarda le SA (quotate e non) e più in genere di sotto rappresentazione, è evidente e andrebbe regolato (anche) dal mondo dell'economia stessa. A livello normativo hanno dunque dato un segnale, evidentemente debole, che ha poi portato il legislatore a sviluppare parte dei concetti che entreranno in vigore con la nuova revisione trattati in questo contributo.

L'affermazione "evidentemente debole" è data dal fatto che bisogna sempre tenere in considerazione che ci si trova in quel limbo tra *soft law* e *hard law*[18] e anche per *Economiesuisse*, che si pone come obiettivo quello di avere in Svizzera un'economia fiorente, sana e forte, non è evidente inserirsi nel panorama della regolamentazione senza risultare, quasi, inopportuna. Quale organizzazione mantello, *Economiesuisse* rappresenta gli interessi di un'economia svizzera basata

[15] Cfr. *Vogt* (nota 13), N 26 ad art. 677 CO.

[16] Spunti in proposito sono tratti dal materiale didattico del corso di Master "Diritto delle imprese pubbliche e private", tenuto dalla Prof.ssa. Federica De Rossa presso l'Università di Lucerna nel semestre autunnale del 2019.

[17] *Economiesuisse*, *Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance*, in: <https://www.economiesuisse.ch/de/publikationen/swiss-code-best-practice-corporate-governance-english> (consultato il 10.12.2020).

[18] Il termine *soft law* viene utilizzato per indicare accordi, principi e dichiarazioni non legalmente vincolanti. Il termine *hard law* si riferisce invece agli obblighi legali che sono vincolanti per le parti coinvolte e che possono essere fatti valere legalmente davanti a un tribunale.

sulla concorrenza, interconnessa a livello internazionale e cosciente delle proprie responsabilità, dunque nel 2014 si era limitata a far notare l'importanza di preservare la diversità di genere e garantire una composizione negli organi dirigenziali quantomeno equa tra uomini e donne.

Le discussioni più recenti riguardo le quote di genere, che toccano più prepotentemente la revisione in atto, affrontano di più il tema della rappresentanza di entrambi i generi nel CdA delle principali società quotate. Ai sensi dell'art. 734f nCO se un sesso non è rappresentato da almeno il 30% nel CdA o da almeno il 20% nella direzione, la relazione annuale sulle retribuzioni dovrà indicarne i motivi per il quale il sesso in questione non è rappresentato come previsto e, inoltre, spiegare le misure adottate per promuovere al loro interno la diversità di genere[19]. Questa regola rappresenta il concetto di "*comply or explain*", ossia "ottempera oppure spiega" il perché non si sta dando seguito all'obbligo prefissato. Questo stile di norma è atipico per quanto riguarda la legislazione svizzera e soprattutto il CO, in quanto il nostro codice rappresenta decisamente un *hard law*, ossia un ordine normativo vincolante. Insomma, un concetto del genere, regolato nel seguente modo, potrebbe comunque risultare troppo generico e, dunque, inefficace ai fini dell'obiettivo preposto.

Solo in futuro, con l'entrata in vigore della revisione, si potranno comprendere due cose: innanzitutto, più banalmente, se l'art. 734f nCO porterà davvero all'obiettivo prefissato e, più in dettaglio, si potrà comprendere se vi saranno differenze tra imprese pubbliche o private. Già oggi, in alcuni Cantoni e anche a livello di imprese pubbliche federali, vi sono alcune differenze per quanto riguarda l'approccio alle differenze di genere negli organi dirigenziali.

C. Maggiore flessibilità in termini di capitale azionario e dividendi

1. Capitale azionario in valuta estera

Il capitale sociale potrà essere denominato in una valuta estera ammessa (art. 621 cpv. 2 nCO). Con la revisione, la società anonima può far capo ad un capitale azionario espresso in valuta estera, purché questa sia intesa come la più importante per l'attività dell'impresa (art. 621 cpv. 2 nCO). Ai sensi dell'art. 621 cpv. 2 nCO le valute estere ammesse vengono stabilite dal Consiglio federale.

Ancora più flessibilità alla società anonima viene data *ex art.* 621 cpv. 3 nCO in quanto l'Assemblea, previa modifica degli statuti, può decidere all'inizio di un esercizio di cambiare la valuta del capitale azionario; resta sempre valido il limite posto *ex art.* 621 cpv. 2 nCO, in particolare che il capitale azionario debba corrispondere ad un controvalore di almeno fr. 100'000.

2. Valore nominale minimo delle azioni

Il diritto vigente prescrive un valore nominale minimo oltre il quale non è possibile scendere (art. 622 cpv. 4 CO). Come

[19] Messaggio modifica CO (nota 3), p. 513.

si evince dal Messaggio del Consiglio federale, la necessità di rispettare il valore nominale minimo attuale prescritto dalla legge impedisce però un ulteriore frazionamento delle azioni, motivo per cui con il nuovo testo di legge è stato deciso che il valore nominale delle azioni può anche essere inferiore all'attuale minimo di fr. 0,01, purché sia superiore a zero, andando in questo modo a garantire ancora più flessibilità alle società anonime ed alla struttura del loro capitale azionario (cfr. art. 622 cpv. 4 nCO)[20].

3. Introduzione di un margine di variazione del capitale (Kapitalband)

In virtù dell'art. 653s ss. nCO il nuovo testo di legge conferisce all'Assemblea di autorizzare il CdA ad aumentare o diminuire il capitale azionario iscritto al registro di commercio entro un margine prestabilito per un periodo di cinque anni al massimo, potrà quindi essere introdotto un margine di variazione del capitale, che beneficerà per altro di un trattamento fiscale privilegiato[21].

Applicando il principio dell'apporto di capitale (art. 20 cpvv. 3 e 4 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]) si applicherà agli apporti e all'aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli artt. 653s ss. CO per quanto eccedano le riserve rimborsate nell'ambito del suddetto margine di variazione. Quanto detto vale anche per l'imposta preventiva ex art. 5 cpv. 1^{ter} della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21).

In questo modo le società potranno introdurre un margine di variazione che comunque non potrà superare il 50%. Rispettivamente il limite più basso non potrà essere inferiore alla metà del capitale azionario già iscritto nel registro di commercio. Fondamentale sottolineare però che va comunque tenuta presente la norma regolatrice del capitale azionario minimo, che non può essere lesa in alcun modo. Questa nuova norma garantisce così una maggiore certezza giuridica, tanto che le disposizioni attualmente in vigore in merito all'aumento autorizzato vengono abrogate, proprio perché si va a garantire una maggiore flessibilità alle stesse società.

D. Nuove regole in materia di Assemblea generale e diritti degli azionisti

1. Diritto ai ragguagli

Un aspetto centrale della "grande" revisione del diritto della società anonima è il miglioramento della *corporate governance*. In questo contesto, il *focus* è posto in particolare sui diritti di informazione degli azionisti. Nel nuovo testo di legge viene ancorata all'art. 697 cpv. 2 nCO la possibilità, nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, per gli azionisti che rappresentano insieme almeno il 10% del capitale azionario o dei voti, di chiedere per scritto al CdA informazioni sugli

[20] Messaggio ATS; CSt: diritto società anonima, eliminate ultime divergenze, 18 giugno 2020, in: https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2020/20200618105312159194158159041_bsi064.aspx (consultato il 10.12.2020).

[21] Messaggio ATS; CSt: diritto società anonima, eliminate ultime divergenze, 18 giugno 2020, in: https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2020/20200618105312159194158159041_bsi064.aspx (consultato il 10.12.2020).

affari della società. In questo caso il diritto all'informazione non rappresenta più un diritto individuale di un'azionista, ma diventa – in questa costellazione del nuovo cpv. 2 – un diritto che spetta agli azionisti di minoranza. Se nel diritto vigente la possibilità è data unicamente durante le assemblee generali, con il nuovo testo di legge questa possibilità viene estesa anche al di fuori dell'Assemblea generale, tanto è vero che anche il cpv. 3 statuisce l'obbligo del CdA di fornire i ragguagli sugli affari della società entro quattro mesi. Si può così affermare che il nuovo articolo di legge in merito al diritto di ottenere ragguagli (art. 697 CO) rafforzi indubbiamente la posizione degli azionisti della società anonime, in particolare quelle le cui azioni non sono quotate in borsa.

2. Diritto di consultazione

Ai sensi dell'art. 697a nCO resta praticamente invariata la possibilità di consultare i libri e gli atti, ora codificata ex art. 697 cpv. 3 CO. Questa possibilità viene semplificata nella misura in cui la possibilità è data non più soltanto previa decisione di un'Assemblea generale degli azionisti o del CdA ma, di principio, sempre e senza previa autorizzazione ma con un accordo alla consultazione da parte del CdA entro quattro mesi dalla ricezione della domanda (cfr. art. 697a cpv. 2 nCO). Bisogna comunque prestare attenzione all'art. 697a cpv. 3 nCO, secondo il quale la consultazione deve essere necessaria, nonché avere riguardo dei segreti d'affari o altri interessi degni di protezione della società.

Questo grande cambiamento comporta però anche un rischio di abuso e un pericolo di sovraccarico amministrativo, motivi per cui il legislatore ha deciso di introdurre una soglia minima da raggiungere per esercitare questo diritto di consultazione; di conseguenza, stante la regola ex art. 697a cpv. 1 nCO, i libri e gli atti possono essere consultati da azionisti che rappresentino insieme almeno il 5% del capitale azionario o dei voti.

3. Diritto di convocazione di un'Assemblea generale straordinaria e iscrizione di oggetti all'ordine del giorno e diritto di proposta

Vi sono altri due punti essenziali in materia di diritti degli azionisti, essi riguardano in particolare il diritto di proporre oggetti all'ordine del giorno ed il diritto degli azionisti di convocare un'Assemblea generale straordinaria.

Per quanto riguarda la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, il diritto attuale – ex art. 699 cpv. 3 prima frase CO – offre la possibilità ad azionisti che insieme rappresentano almeno il 10% del capitale azionario di chiedere la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria degli azionisti. In merito all'iscrizione all'ordine del giorno, il nuovo testo di legge all'art. 699b cpv. 1 cifra 1 e 2 nCO prevede che l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno spetti agli azionisti che detengono insieme, secondo la cifra 1 lo 0,5% del capitale azionario o dei voti (se le azioni sono quotate in borsa), mentre secondo la cifra 2 il 5% del capitale azionario o dei voti (se le azioni non sono quotate in borsa). Finora questa possibilità era data ad azionisti che rappresentavano azioni per un valore nominale di 1 mio. di fr. (art. 699 cpv. 3 seconda frase CO).

4. Utilizzo delle nuove tecnologie digitali durante le assemblee degli azionisti

Un'altra novità del nuovo testo di legge è l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici sia per l'esercizio dei diritti degli azionisti (art. 701c nCO) e l'organizzazione di un'Assemblea generale virtuale (art. 701d nCO). Nel primo scenario è data la possibilità al CdA di implementare un sistema di voto per via elettronica per gli azionisti che non partecipano fisicamente all'Assemblea generale. Nel secondo scenario viene ancorata la possibilità di svolgere assemblee generali in modalità telematica, quindi in virtuale e senza luogo di riunione fisico, a patto che venga stabilito dagli statuti di una SA e che il CdA designi un rappresentante indipendente (anche qui vi è la possibilità di rinuncia per le società non quotate in borsa [art. 701d cpv. 2 nCO]). Secondo la dottrina (maggioritaria), la nomina di un rappresentante indipendente assicura che gli azionisti che non desiderano o non possono avvalersi delle possibilità di telecomunicazione elettronica possano comunque esercitare il diritto di voto^[22].

In merito all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici, l'art. 701e nCO stabilisce determinati requisiti che sono da adempiere affinché questo impiego sia lecito: al cpv. 2 il CdA deve garantire che l'identità dei partecipanti sia accertata (cifra 1), che gli interventi siano trasmessi in diretta (cifra 2), che ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni (cifra 3) ed infine che l'esito delle votazioni non possa essere alterato (cifra 4). In questo senso, si evitano volutamente regole rigide per l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per non rendere difficili o impossibili le future innovazioni tecniche.

Già nel periodo di Coronavirus, l'Ordinanza 2 Covid-19 (RS 818.101.24; testo non più in vigore) – ai sensi del vecchio art. 6f cpv. 1 lett. a Ordinanza 2 Covid-19, rispettivamente dell'attuale art. 27 cpv. 1 lett. a Ordinanza 3 Covid-19 (RS 818.101.24) – prevedeva la possibilità di tenere assemblee generali in modalità telematica; in merito si trova anche un riferimento all'art. 8 Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di Covid-19 (RS 818.102) dove viene regolata la possibilità per il Consiglio federale di derogare dal Codice civile (CC; RS 210) e dal CO per poter garantire l'esercizio dei diritti in occasione di assemblee di società.

5. Maggiore flessibilità nell'organizzazione di un'Assemblea generale

Il nuovo testo di legge statuisce la possibilità di tenere un'Assemblea generale in più luoghi (art. 701a cpv. 3, prima frase, nCO). In questo scenario gli interventi dei partecipanti (si pensi dunque alla presentazione dell'esercizio da parte del CdA oppure alla relazione del direttore generale oppure degli azionisti stessi) devono essere trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi in cui si svolge l'Assemblea (ex art. 701a cpv. 3, seconda frase, nCO). Viene poi specificato anche al cpv. 2 del

medesimo articolo che il luogo di svolgimento dell'Assemblea non può comportare, per nessun azionista, alcun ostacolo incongruo all'esercizio dei suoi diritti (art 701a cpv. 2 nCO).

Di pari passo allo svolgimento in più luoghi, ai sensi dell'art. 701b cpv. 1 nCO viene resa possibile l'organizzazione dell'Assemblea all'estero, ma a condizione che lo statuto ne preveda la possibilità e che nella convocazione venga designato un rappresentante indipendente (per le società non quotate in borsa vi è possibilità di rinunciare ex art. 701b cpv. 2 nCO).

Questa nuova impostazione legislativa lascia però pensare che tenere un'Assemblea generale degli azionisti all'estero possa essere controproducente per gli azionisti di minoranza, in quanto non potrebbero partecipare e di conseguenza non potrebbero esercitare i propri diritti. Da questo punto di vista critico viene così ancorato nella legge il principio che l'Assemblea all'estero non possa ostacolare nessun azionista e, inoltre, viene data la possibilità di nominare un rappresentante indipendente. D'altronde, come anche affermato dal Consiglio federale, con questa nuova norma di legge si vuole creare certezza nel diritto poiché alcune società hanno già tenuto la propria Assemblea generale all'estero. Questo cambiamento è quindi da accogliere con favore.

V. Conclusione

È indubbio che il concetto cardine di questa revisione, progettata ormai da più di un decennio, è la ricerca della flessibilità. Una flessibilità che però non si è limitata solo a migliorie, ma ha posto in essere anche qualche nuovo obbligo. In questo contributo si è scritto, dopotutto, relativamente poco del vasto mondo del diritto della società anonima: dal nostro punto di vista, tuttavia, era fondamentale provare a trasmettere in termini più pragmatici quella che è stata la grande mole di lavoro svolta dal Parlamento a Berna, e, anche, cercare di spiegare che i nuovi articoli di legge che il legislatore propone sono davvero frutto di singole e mirate analisi, per ogni tema possibile e immaginabile, dalla tecnologia alla fiscalità, dalla pura economia aziendale alla ricerca di parità di genere. Insomma, cercare di riportare in un breve ma succinto contributo, tutte le nozioni cardine che potrebbero interessare un qualunque cittadino interessato al diritto societario e azionario.

Quando si è di fronte ad un grosso cambiamento, indifferente da quando questo realmente entrerà in vigore – si presuppone il 1° gennaio 2022, ma potrebbe anche essere dopo la prima metà del 2021 – sarà solo il tempo e il trascorrere degli anni che mostreranno i risultati sperati.

Vero anche che, come fortemente voluto dal legislatore, le novità inerenti la telecomunicazione tecnologizzata o il rispetto della norma sulla parità di genere (come già detto, una disposizione che segue il principio *comply or explain*) saranno attuabili in tempi relativamente brevi. Non aspetteranno dunque la stessa quantità di tempo che ci è voluto per progettare la revisione a Berna.

Come si usa dire: *affaire à suivre...*

[22] THOMAS GROB/HANS CASPAR VON DER CRONE, Die virtuelle Generalversammlung, in: SZW 1/2018, p. 5 ss.